

## V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 novembre 2018 — Commissione europea / Consiglio dell'Unione europea (C-626/15) / Commissione europea / Consiglio dell'Unione europea (C-659/16)**

(Cause riunite C-626/15 e C-659/16) <sup>(1)</sup>

**(Ricorso di annullamento — Decisione del Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) — Decisione con cui si approva la presentazione di un documento di riflessione a un organismo internazionale — Ricevibilità — Atto impugnabile — Competenza esclusiva, competenza concorrente o competenza complementare dell'Unione europea — Azione individuale dell'Unione in un organo internazionale oppure partecipazione degli Stati membri a fianco dell'Unione — Conservazione delle risorse biologiche marine — Pesca — Tutela dell'ambiente — Ricerca — Aree marine protette (AMP) — Trattato sull'Antartide — Convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico — Mare di Weddell e Mare di Ross)**

(2019/C 25/02)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

(C-626/15)

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet, E. Paasivirta e C. Hermes, agenti)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Westerhof Löfflerová, R. Liudvinaviciute-Cordeiro e M. Simm, agenti)

*Intervenienti a sostegno del convenuto:* Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, J. Möller, K. Stranz e S. Eisenberg, agenti), Repubblica ellenica (rappresentanti: G. Karipsiadis e K. Boskovits, agenti), Regno di Spagna (rappresentante: M. A. Sampol Pucurull, agente), Repubblica francese (rappresentanti: F. Fize, D. Colas, G. de Bergues e B. Fodda, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Gijzen, M. Bulterman e M. Noort, agenti), Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo e M. L. Duarte, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentante: J. Heliskoski, agente), Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, N. Otte Widgren, L. Zettergren e L. Swedenborg, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: C. Brodie, in qualità di agente, assistita da J. Holmes, QC)

(C-659/16)

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet, E. Paasivirta e C. Hermes, agenti)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Westerhof Löfflerová, R. Liudvinaviciute-Cordeiro e M. Simm, agenti)

*Intervenienti a sostegno del convenuto:* Regno del Belgio (rappresentanti: J. Van Holm, C. Pochet e L. Van den Broeck, agenti), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, J. Möller, K. Stranz e S. Eisenberg, agenti), Regno di Spagna (rappresentante: M. A. Sampol Pucurull, agente), Repubblica francese (rappresentanti: D. Colas e B. Fodda, agenti), Granducato di Lussemburgo (rappresentante: D. Holderer, agente), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: B. Koopman, M. Bulterman e M. Noort, agenti), Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo e L. Medeiros, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentante: J. Heliskoski, agente), Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev e L. Zettergren, agenti); Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: C. Brodie e G. Brown, agenti, assistite da J. Holmes, QC, e da J. Gregory, barrister),

**Dispositivo**

- 1) *I ricorsi sono respinti.*
- 2) *La Commissione europea è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.*
- 3) *Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, nonché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord si faranno carico ciascuno delle proprie spese.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 59 del 15.2.2016.  
GU C 38 del 6.2.2017.

---

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria — Italia) — Fortunata Silvia Fontana / Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale di Reggio Calabria**

(Causa C-648/16) <sup>(1)</sup>

**[Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 273 — Accertamento tributario — Metodo di accertamento della base imponibile in via induttiva — Detraibilità dell'IVA — Presunzione — Principi di neutralità e di proporzionalità — Normativa nazionale che fonda la determinazione dell'IVA sul volume d'affari presunto]**

(2019/C 25/03)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria

**Parti**

Ricorrente: Fortunata Silvia Fontana

Resistente: Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale di Reggio Calabria

**Dispositivo**

*La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, nonché i principi di neutralità fiscale e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che consenta all'Amministrazione finanziaria, a fronte di gravi divergenze tra i redditi dichiarati ed i redditi stimati sulla base di studi di settore, di ricorrere ad un metodo induttivo, basato sugli studi di settore stessi, al fine di accertare il volume d'affari realizzato dal contribuente e procedere, di conseguenza, a rettifica fiscale con imposizione di una maggiorazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che tale normativa e la sua applicazione permettano al contribuente stesso, nel rispetto dei principi di neutralità fiscale, di proporzionalità nonché del diritto di difesa, di contestare, sulla base di tutte le prove contrarie di cui disponga, le risultanze derivanti da tale metodo e di esercitare il proprio diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo X della direttiva 2006/112, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 86 del 20.3.2017.